

IL PAN PIANO D'AZIONE NAZIONALE

Sempre più gli agricoltori e gli operatori della filiera degli agrofarmaci dovranno diventare familiari con il cosiddetto PAN acronimo di Piano d'Azione Nazionale.

Questo dispositivo di legge stabilisce le modalità applicative in Italia della direttiva per un Uso Sostenibile degli agrofarmaci approvata nel 2009 dal Parlamento europeo.

Gli obiettivi del PAN sono riconducibili alla riduzione dei rischi, nell'utilizzo degli agrofarmaci sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, agendo attraverso diverse misure tra le quali:

1. La formazione degli operatori
2. I controlli delle attrezzature per la distribuzione degli agrofarmaci
3. La difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (difesa integrata e agricoltura biologica)

A partire dal 26 novembre 2015 si potranno trovare sul mercato due diversi tipi di agrofarmaci:

1. I prodotti per uso professionale
2. I prodotti per un uso non professionale

I prodotti per un uso non professionale avranno una specifica dicitura in etichetta e gli utilizzatori potranno acquistarli senza un certificato formativo per acquirenti ed utilizzatori. Saranno autorizzati per essere impiegati esclusivamente su:

1. Piante ornamentali in balconi e giardini
2. Piante edibili prodotte esclusivamente per un uso familiare

Tutti i prodotti per uso professionale potranno essere acquistati ed utilizzati solo da persone opportunamente formate secondo i dettami del PAN ed in possesso di un apposito certificato, IL PATENTINO

LA FORMAZIONE

La formazione per acquirenti e venditori di agrofarmaci è obbligatoria in Italia dal 2001, ma le nuove disposizioni formative del PAN sono operative dal 26 novembre 2014. Queste disposizioni prevedono una formazione obbligatoria per:

1. Acquirenti ed utilizzatori
2. Rivenditori
3. Consulenti

I corsi per acquirenti ed utilizzatori hanno una durata minima di 20 ore, quelli per venditori e consulenti di 25 ore. Al termine dei corsi ed in seguito ad un esame valutativo vengono rilasciati i Certificati di abilitazione professionale corrispondenti.

Il rinnovo dei certificati avviene ogni 5 anni attraverso la partecipazione ad un corso della durata di 12 ore senza valutazione finale.

Consulenti e venditori possono accedere ai corsi per il rilascio solo se in possesso di una formazione scolastica specifica, ma i venditori possono rinnovare il proprio certificato rilasciato prima del 26 novembre 2014 secondo il precedente sistema di formazione anche se non sono in possesso della formazione scolastica richiesta.

Il corso per venditori è valido anche per il rilascio del patentino per l'acquisto e l'utilizzo.

Il corso per consulenti è valido anche per il rilascio del patentino per l'acquisto e l'utilizzo e per il rilascio del certificato di vendita degli agrofarmaci ma il titolare di un certificato alla vendita non può esercitare la funzione di consulente.

A partire dal 26 novembre 2015 potranno acquistare ed utilizzare gli agrofarmaci per uso professionale solamente le persone munite dell'apposito patentino, mentre nei punti di vendita di agrofarmaci per uso professionale e per uso non professionale impiegabili su piante eduli dovrà essere sempre presente una persona in possesso dell'apposito certificato di abilitazione che dovrà essere esposto e visibile al pubblico.

Il consulente

L'azienda agricola può utilizzare gli agrofarmaci in autonomia oppure si può avvalere di tecnici di propria fiducia anche non in possesso del certificato di consulenza.

L'obbligo di disporre del consulente vi è solamente nell'ambito di un piano operativo dell'OCM o di una misura dei PSR che prevedano l'adesione alla difesa integrata volontaria e l'assistenza tecnica specifica.

I contoterzisti

A partire dal 26 novembre 2015 i contoterzisti dovranno compilare un registro di carico e scarico dei prodotti acquistati e distribuiti presso le aziende agricole e disporre di un deposito conforme al decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I CONTROLLI DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI AGROFARMACI

Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute umana e dell'ambiente, le attrezzature per la distribuzione degli agrofarmaci devono essere sottoposte ad un controllo funzionale periodico presso dei centri di prova autorizzati dalle amministrazioni regionali.

Il controllo funzionale garantisce il corretto funzionamento delle attrezzature assicurando che gli agrofarmaci siano accuratamente dosati e distribuiti.

Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature dovranno essere state sottoposte al controllo funzionale periodico che dovrà essere ripetuto ogni 5 anni. Dopo il 31 dicembre 2020 ogni 3 anni.

Il controllo funzionale si interessa di individuare eventuali cattivi funzionamenti:

- Degli elementi di trasmissione
- Della pompa
- Del serbatoio
- Del pre-miscelatore
- Del sistemi di misura, comando e regolazione.

Oltre al controllo funzionale l'agricoltore dovrà eseguire la taratura delle proprie attrezzature allo scopo di adattare l'attrezzatura alla specifica realtà colturale e di definire il corretto volume di miscela da distribuire. I dati di questo controllo devono essere registrati su apposita scheda da allegare al quaderno di campagna.

L'azienda agricola può effettuare la taratura presso centri prova autorizzati dalle regioni che al termine delle operazioni rilasciano un certificato che ha una validità massima di 5 anni.

LA DIFESA INTEGRATA

Obiettivo primario della difesa a basso apporto di agrofarmaci è la riduzione del rischio per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti.

Difesa integrata obbligatoria

A partire dal 1 gennaio 2014 tutte le aziende agricole devono adottare le misure necessarie per realizzare la difesa integrata obbligatoria. A tal fine esse devono disporre o avere accesso a:

- Dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete
- Dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio messa a punto dalle amministrazioni regionali
- Bollettini territoriali per la difesa integrata per le principali colture, realizzati dalle amministrazioni provinciali con cadenza periodica e contenenti informazioni su
 - Andamento meteorologico
 - Fase fenologica delle colture
 - Situazione epidemiologica delle principali avversità
 - Indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti
- Materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata predisposti e divulgati dalle autorità competenti.

Difesa integrata volontaria

La difesa integrata volontaria è un sistema che prevede per ciascuna coltura indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e limitazioni nella scelta degli agrofarmaci e nel numero dei trattamenti.

Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:

- Rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria, definiti dalle regioni e dalle province autonome
- Effettuare la taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i centri di prova autorizzati

Al tempo stesso tali aziende possono usufruire:

- dei supporti tecnici e informativi e dell'assistenza tecnica messi a disposizione dalle regioni
- degli strumenti finanziari e di sostegno di cui dispongono le amministrazioni regionali.